



## UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza, relativamente ai fatti segnalati dal Consigliere DAC Sig. Maurizio Pelli, con la quale ha evidenziato, relativamente alla prima giornata del campionato maschile di serie A di canoa polo di Agropoli del 9/10 aprile 2016, che *“Al termine dell'incontro C.N. POSILLIPO - CANOTTIERI ICHNUSA nella giornata di domenica 10/4, il giocatore Alberto Lomonaco del C.N. POSILLIPO raggiungeva dall'area tecnica della sua squadra quella della squadra avversaria e spingeva con violenza e intenzionalità in acqua dal pontile del secondo arbitro il giocatore della squadra avversaria, la CANOTTIERI ICHNUSA, Francesco Podda.*

*Assistevano all'accaduto i giocatori del CC NAPOLI Sigg. Ciro Lucci e Fabrizio Massa e il vicepresidente della KST SIRACUSA, Sig. Liberante Romano.*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della suddetta segnalazione è stato aperto il procedimento e in data 18/04/2016 il GSN ha fissato come data della decisione il 28/04/2016, concedendo alle parti termine sino al 24/04/2016 per la presentazione di eventuali memorie difensive e documenti attinenti ai fatti in esame.

A conclusione dell'esame della documentazione sottoposta in visione, l'adito giudicante, dovendo decidere sulla base dei fatti e secondo diritto, provvede come segue.

Premesso che nessuna delle parti del procedimento ha depositato nei termini memorie difensive o documenti utili ai fini della decisione, va evidenziato che le norme applicabili al caso in esame devono intendersi ispirate ai nuovi principi di giustizia sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale Coni in data 15 luglio 2014, laddove in specie, all'art. 1, punto 2) di detta delibera CONI, si stabilisce che *“gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione”.*

Orbene, nel merito, i fatti denunciati dal Consigliere DAC Maurizio Pelli devono ritenersi confermati in mancanza di ogni diversa rappresentazione dei fatti e in virtù della fede privilegiata che assiste il verbale formato nell'immediatezza dei fatti.

Da un punto di vista processuale la fase istruttoria è stata esaurientemente assolta, e ogni documentazione acquisita non può non assumere carattere probatorio assoluto e pieno della ricostruzione dei fatti denunciati.

Alla stregua di ciò, devono ritenersi sussistenti le circostanze denunciate e accadute durante la giornata di domenica 10/4/2016. La condotta del tesserato *Alberto Lomonaco del C.N. POSILLIPO*, così come riportata nei documenti in atti, determina senza ombra di dubbio violazione del principio di lealtà e correttezza, avendo posto in essere un comportamento non solo pericoloso ma altresì lesivo della dignità dell'atleta *Francesco Podda della società CANOTTIERI ICHNUSA*.

Non v'è dubbio, inoltre, che tale atto lede, altresì, l'immagine della stessa Federazione di cui essi sono espressione;

Poiché tale condotta illecita non può ritenersi giustificata dalla particolare concitazione determinata dalla tensione della competizione stessa, né dalla passione per l'attività sportiva svolta, non si può che confermare e ravvisare una violazione dell'art. 3 lettera a) e d) del regolamento di Giustizia Federale, e ciò anche in ragione del fatto che l'inaccettabile gesto è stato posto in essere dopo la fine della partita.

Sembra opportuno sensibilizzare sul punto anche la società di appartenenza di *Alberto Lomonaco*, a cui compete trasmettere i valori dello sport e la vigilanza sui propri tesserati circa il rispetto delle norme federali e quelle comportamentali di lealtà e correttezza.

### PQM

il Giudice Sportivo Nazionale, ritiene adeguata e proporzionata alla fattispecie in esame per i motivi sopra esposti, l'irrogazione nei confronti del tesserato *Alberto Lomonaco* la sanzione della deplorazione in ragione del comportamento posto in essere.

Roma 28.04.2016

Il Giudice Sportivo Nazionale  
f.to Avv. Giuseppe De Pascale